

Ordinanza sulla festa nazionale

del 30 maggio 1994 (Stato 1° luglio 1994)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 34^{ter} e 116^{bis} della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 20 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,
ordina:

Art. 1 Principio

¹ Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.

² Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro².

³ Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.

Art. 2 Occupazione durante il giorno della festa nazionale

¹ L'occupazione di lavoratori durante il giorno della festa nazionale è retta dalle pertinenti prescrizioni sul lavoro domenicale.

² Laddove non sono applicabili disposizioni legali, i lavoratori possono essere occupati il giorno della festa nazionale se le esigenze dell'azienda lo richiedono. Se la sua durata non supera cinque ore, il lavoro è compensato con tempo libero di uguale durata; esso è compensato con un giorno di riposo se la sua durata è superiore a cinque ore.

Art. 3 Riserva del diritto cantonale

Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.

RU 1994 1340

¹ RS 101

² RS 822.11

Art. 4 Modificazione del diritto vigente...³**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1994 contemporaneamente all'articolo 116^{bis} della Costituzione federale⁴.

³ Testo inserito nell'O menzionata.

⁴ RS 101